



DECRETO DIRIGENZIALE N. 36 /DA del 02 FEB 2024

**Oggetto: Contenzioso Napoli Ivana/Consortio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cristina Bisignano**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3654/20 tra le parti Napoli Ivana/Consortio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1402/23 del 12/12/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 650,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 410,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 568,86 da distrarsi all'avv. Cristina Bisignano, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.218,86;

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.218,86 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1402/23 del 12/12/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 650,00 in favore di Napoli Ivana nata a Messina il 21/08/74 c.f. NPLVNI74M61F158G tramite bonifico sul c/c IBAN IT41N 01030 16500 000003 173625 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 568,86 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, in favore dell'avv. Cristina Bisignano nata a Messina il 9/03/72 c.f. BSGCST72C49F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT82D 05036 16401 CC0691 820476 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franeo Fazio*

Sentenza n. 1402/2023 pubbl. il 18/12/2023  
RG n. 3654/2020  
Sentenza n. cronol. 10341/2023 del 18/12/2023

N.RG 3654 / 2020



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Messina**

**Sezione 01**

Il Giudice di Pace, dott.ssa Santa Nastasi Nastasi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 3654/2020 R.G., avente ad oggetto: azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni

**t r a**

**Napoli Ivana** (C.F.: NPLVNI74M61F158G), elett.te dom.ta in Messina, Piazza Francesco Maurolico n. 7, presso lo studio dell'Avv. Cristina Bisignano che li rapp.ta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

**a t t r i c e**

**c o n t r o**

**Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del Presidente *pro tempore*, Avv. Francesco Restuccia, C.F./P. IVA: 01962420830, rapp.to e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo ed elett.te dom.to in Messina, Via Università n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, per procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta

**c o n v e n u t o**

**Conclusioni delle parti** : come da verbale.

Lo svolgimento del processo viene omesso secondo la nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/09.

**i n f a t t o e i n d i r i t t o**

Preliminarmente, va rilevato l'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'attrice ha prospettato la sussistenza di una responsabilità del Consorzio *ex art.* 2051 cod. civ., con conseguente inversione dell'onere probatorio.

In particolare, l'istante ha avanzato la propria pretesa in citazione deducendo che, in data 03.08.2016, intorno alle ore 10:20, il sig. Lucà Sergio alla guida della vettura Renault Captur, tg. EX370ZG, di proprietà dell'attrice, percorreva la rampa d'uscita dello svincolo "Bocchetta" A/20 ME-PA, quando all'interno della galleria artificiale "A. Puntoni" -progressiva Km 8+900- si staccavano alcuni frammenti di natura pietrosa e cadevano sulla vettura lesionando il parabrezza della stessa.

L'attrice, quindi, concludeva chiedendo la condanna del Consorzio al risarcimento della complessiva somma di € 999,42 come da perizia prodotta.

Il convenuto Consorzio, costituendosi, preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice ex art. 2947, comma 2, c.p.c. e, nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile e/o improcedibile ed infondata e in diritto non provata, in subordine ridursi la stessa nei limiti del danno rigorosamente dedotto e provato, ritenersi e dichiararsi la *mora credendi* e la non dovutezza degli interessi legali ed altri oneri accessori, rigettarsi la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria.

Preliminarmente, *melius re perpensa*, questo decidente rileva che, in effetti, sebbene trovi applicazione la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., nel caso di specie la prescrizione del diritto al risarcimento è biennale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2947 c.c., trattandosi di evento collegato al fenomeno della circolazione di veicoli. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, per integrare il caso di circolazione di veicoli previsto dalla norma "*non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima*" (Cass. Civ. n. 5894/2016). Tuttavia, deve pure ritenersi che nel caso che ci occupa il decorso del termine della prescrizione è stato interrotto dall'attrice con la documentazione indicata in citazione e che risulta effettivamente prodotta nel fascicolo di parte, ovvero: lettere racc.te a/r del 13.04.2017 e del 23.07.2018 (con i relativi avvisi di ricevimento) e la *pec* del 12.02.2020 (con ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione), tutte inviate alla parte convenuta.

In diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero



giurisprudenziale in materia di responsabilità per danni verificatisi sulle pubbliche strade.

L'applicazione dell'art. 2051 c.c. -ovvero dell'art. 1218 c.c., quando viene dedotto il titolo contrattuale di utilizzazione del servizio autostradale- comporta che costituisce onere del custode provare che il fatto si è verificato per un caso fortuito. Nel caso delle autostrade, altresì, ricorre un obbligo di diligenza e di vigilanza più pregnante rispetto a quello esigibile all'ente pubblico gestore di strade ad uso gratuito ed indifferenziato posto che dette strade, per loro natura, sono destinate alla percorrenza veloce, non è consentito il transito a tutti i tipi di veicoli ed ai pedoni, che viene pagato un prezzo per il loro uso e che dunque si conclude un contratto.

Il tipo di controllo e di vigilanza richiedibile ex art. 2051 c.c. varia, dunque, a seconda del tipo di strada (v. espressamente Cass. Sez. 3 n. 15383/06 sulla differente situazione giuridica tra strada comunale posta all'interno del perimetro urbano ed autostrada), ed a seconda del tipo di causa dannosa che produce il danno. L'ente gestore autostradale deve comunque attivarsi nel controllo e nella vigilanza, ex art. 2051 c.c., e non può dedurre a sua discolta il fatto generico costituito dalla grande estensione della strada e dalla utilizzazione da parte di tantissimi soggetti; deve adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico.

Nel merito, i fatti dedotti in citazione trovano conferma nell'istruttoria svolta e nella documentazione prodotta. In particolare, risultano confermati dalle dichiarazioni rese dal teste sig. Lucà Sergio, marito dell'attrice in regime di separazione dei beni, che il giorno dell'occorso era alla guida dell'autovettura di proprietà dell'istante, il quale ha, tra l'altro, riferito: *"...preciso di aver visto alcuni frammenti cadere dalla volta della Galleria Puntoni sul parabrezza. Preciso che la Galleria in questione è semiaperta con travi in cemento... preciso che il danno non è riferito solo al parabrezza, ma anche alla presenza di scalfitture piccole al cofano ed al tetto anteriore dell'auto... posso riferire che mia moglie ha fatto sostituire il parabrezza, ma non ha ancora pagato il carrozziere."*

Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del testimone le cui dichiarazioni risultano verosimili e del tutto coerenti con i rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale, a cui il sig. Lucà si era rivolto nell'immediatezza del fatto, i quali (Cfr. il "Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose" redatto dagli



**Sentenza n. 1402/2023 pubbl. il 18/12/2023**

**RG n. 3654/2020**

**Sentenza n. cronol. 10341/2023 del 18/12/2023.**

**rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il "caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato, ovvero, se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso improprio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ.**

**Infatti, applicando i riferiti principi ai danni causati da bene in custodia della Pubblica Amministrazione e in uso alla generalità, la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato che il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico.**

**In tema di responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, superando negli ultimi anni la tradizionale precedente impostazione di tenore negativo ha affermato l'applicabilità della predetta norma, cioè, nel quadro della più ampia evoluzione**



agenti e prodotto nel fascicolo di parte attrice) hanno accertato: “*parabrezza danneggiato lato passeggero in basso con lesioni di circa 2-3 cm*” e raccolto le dichiarazioni del conducente che precisava “*nel momento in cui ho avvertito il rumore, avanti a me non vi erano altri veicoli*”. Inoltre, il Sovrintendente Capo della Polizia Stradale, sig. Stefano Saccà, sentito in qualità di teste, confermando quanto contenuto nel predetto Prontuario, ha riferito che “*nella Galleria Puntoni e in altre, si verificano spesso denunce per caduta calcinacci*”.

In ordine al *quantum*, va rilevato che la perizia di parte, sebbene confermata in udienza, per costante orientamento della S.C., non ha effettivo valore probatorio potendo invece assumere valore indiziario dal quale il giudice può trarre una presunzione semplice, costituendo essa perizia una mera allegazione difensiva e potendo utilizzarsi come strumento di valutazione equitativa del danno.

Pertanto, sulla scorta degli atti e della documentazione fotografica effettivamente prodotti, ritiene questo decidente che, stante la necessità della sostituzione del parabrezza per il tipo di lesioni accertate nell'immediatezza dagli agenti verbalizzanti (che, del resto, non hanno riscontrato ulteriori danni sulla carrozzeria), il danno possa quantificarsi nella somma complessiva di €650,00. Su detto importo non compete la rivalutazione monetaria, perché calcolato all'attualità.

Si ritiene di non liquidare gli interessi compensativi dalla data del fatto e ciò, per come lamentato da parte convenuta, in relazione al comportamento di controparte nella fase antecedente l'incardinazione del presente giudizio, mentre sono dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.

Ed invero, dalla documentazione prodotta dalle parti in causa emerge che parte attrice è stata invitata per ben due volte (con lettera del 06.05.2017 e con lettera di riscontro negativo all'invito alla negoziazione assistita del 19.10.2020, inviate dalla Sircus S.r.l. incaricata della gestione del sinistro), per il tramite del suo procuratore, a trasmettere tutta la documentazione in suo possesso (elencata nelle lettere) relativa all'occorso, al fine di consentire l'accertamento dell'obbligo risarcitorio ed eventualmente a provvedere alla liquidazione del relativo risarcimento. Di contro, l'attrice non ha provato di aver dato alcun riscontro alle predette richieste perché, sebbene nell'atto introduttivo sia affermato che “*l'attrice inviava alla società Sircus la documentazione richiesta (All. 5)*” ed



Sentenza n. 1402/2023 pubbl. il 18/12/2023

RG n. 3654/2020

Sentenza n. cronol. 10341/2023 del 18/12/2023

elencato nell'indicata produzione come "5. nota inviata dall'attrice con allegata documentazione", tuttavia non v'è traccia alcuna, nella documentazione prodotta e peraltro nemmeno numerata, di detta nota di cui neanche è indicata la data. Inoltre, dal carteggio prodotto dalle parti in causa, è possibile desumere che né la Sircus S.r.l., né il CAS convenuto, abbiano ricevuto la documentazione richiesta.

Si ritiene che la mancata collaborazione del danneggiato costituisce una violazione del principio -desumibile dell'art. 1206 c.c.- secondo cui creditore deve comunque compiere quanto necessario perché il debitore possa adempiere, con la conseguenza che in questo caso non sono dovuti gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

Non vi è motivo per derogare alla regola della soccombenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del convenuto.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 3654/2020 R.G., sentiti i procuratori delle parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

-dichiara che la responsabilità dell'evento è riconducibile esclusivamente al Consorzio convenuto e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni in favore dall'attrice che si liquidano in complessivi € 650,00, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;

-condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 410,00, di cui € 64,00 per spese e € 346,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese generali (15%) come per legge, in favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Messina li, 12.12.2023.

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. SANTA NASTASI NASTASI



## Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

### DETTAGLIO FATTURA

<b>Onorari</b>	<b>€ 346,00</b>
<b>Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )</b>	<b>€ 51,90</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 15,92</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 413,82</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 91,04</b>
<b>Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72</b>	<b>€ 64,00</b>
<b><i>Totale documento</i></b>	<b>€ 568,86</b>
<b>A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)</b>	<b>€ 79,58</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>€ 489,28</b>

**CRISTINA BISIGNANO**  
**AVVOCATO**

Banca Agricola Popolare di Ragusa  
IT 82D0503616501CC0691820476  
Conto intestato Bisignano Cristina  
BSGCST72C49F1580

# STUDIO LEGALE

AVV. CRISTINA BISIGNANO  
cribisignano@libero.it

AVV. ANTONINO CACIA  
ninocacia@hotmail.com

AVV. RITA LUCÀ  
avvocato@ritaluca.it

AVV. GABRIELE LOMBARDO  
avv.gabrielelombardo@gmail.com

AVV. VALERIA BISIGNANO  
valebisi@live.it

AVV. GABRIELLA DEPASQUALE  
gabrielladepasquale90@gmail.com

*Messina, 18 dicembre 2023*

*Gentile Signor  
Avv. Santo Spagnolo*

***Oggetto: Napoli Ivana c Consorzio Autostrade  
Siciliane; sentenza n. 1402/2023 del Giudice di Pace di  
Messina, dott.ssa Nastasi.***

Nell'interesse della sig.ra Ivana Napoli declino qui di seguito  
gli importi dovuti in forza della sentenza in oggetto

**per la sig.ra Napoli l'importo di €. 650,00 quale risarcimento  
danni al mezzo liquidato dal Giudice da corrispondersi sul conto  
corrente presso Monte Paschi di Siena, sede Via T. Cannizzaro,**

Messina, di cui si declina di seguito codice iban  
IT41N0103016500000003173625.

**Per lo scrivente procuratore distrattario è dovuto l'importo di  
€. 489,28 comprensivo di spese, spese generali, iva e cpa ritenuta  
d'acconto da corrispondere a mezzo bonifico su conto corrente  
presso Banca Agricola Popolare di Ragusa:  
IT82D0503616501CC0691820476 come da pro forma che si allega.**

**Resto in attesa di riscontro e porgo**

Cordiali Saluti

(Avv. Cristina Bisignano)

